

Dall'1/1/2017 arriva il modello unico della segnalazione certificata di inizio attività

Sprint a imprese e lavori edili

La Scia diventa comunicazione accolta in automatico

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 1° gennaio 2017 un modello unico Scia valido in tutta Italia permetterà l'avvio immediato dell'attività d'impresa e dei lavori edili. In sostanza, la Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventa una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse. L'eventuale richiesta di documenti aggiuntivi, viene considerata, infatti, inadempienza sanzionata dal punto di vista disciplinare con la sospensione del servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Da tale data, alla presentazione del modello unico Scia deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza. In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell'attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio ambiente e paesaggi). È con il dlgs 30 giugno 2016 n. 126 che è stato riformato l'istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività),

attuando, quanto previsto dalla legge delega per la riforma della p.a. (legge n. 124 del 2015).

Presentazione modello standard Scia. Il modello unico Scia, valido in tutta Italia, conterrà la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata.

In caso di interventi che richiedono una Scia, il cittadino deve presentare allo sportello unico telematico esclusivamente i documenti contenuti nel modello unificato. L'ente che ha ricevuto la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima.

L'ufficio ricevente, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione della segnalazione (30 giorni per la Scia edilizia), nel caso accerti una carenza di requisiti, presenta all'amministrazione che ha ricevuto la Scia, eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi. Questo iter riguarda, le sole attività «liberalizzate», ossia le attività per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata. I moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni.

Ricevuta di avvenuta presentazione. Il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990 (così come modificato dal dlgs 30 giugno 2016 n. 126) prevede «l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto di presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda». Il dettato normativo prevede quindi il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell'ente procedente) decorre dalla data di presentazione dell'istanza (di cui alla stessa ricevuta). Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Le novità

- Dal 1° gennaio 2017 il modello unico Scia sarà standardizzato e valido in tutto Italia e conterrà la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata
- La Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventerà una semplice comunicazione, da accogliere da parte della Pa in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse
- Il provvedimento di sospensione dell'attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ad esempio ambiente e paesaggi)
- Sul sito Istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo

sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente

- L'amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti

Modulistica inviata telematicamente

Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione della modulistica standard Scia unica, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. In caso di inadempimento della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati, a quanto pubblicato nel sito o nei moduli. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati nel sito o indicati nei moduli, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale pre-

sentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia sono necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo sportello telematico. L'amministrazione che riceverà la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Nel caso in cui l'attività oggetto di Scia è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello telematico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sarà indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente

In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell'attività, è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili



IL SUBAPPALTO NON È OBBLIGATORIO

Appalti, lotto unico ok se non pregiudica le pmi

Non esiste un obbligo assoluto di suddivisione in lotti di un appalto; legittimo affidare un unico lotto se la scelta non pregiudica la partecipazione delle pmi all'appalto e se viene incontro ad esigenze di spending review. È quanto ha affermato il Tar Toscana, sezione terza, con la sentenza del 12 dicembre 2016, n. 1755 relativa a un appalto avente ad oggetto un solo lotto di importo superiore a 75 milioni di euro per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari. I giudici premettono che l'articolo 51 del nuovo codice dei contratti «ha mantenuto e in parte rafforzato il principio della suddivisione in lotti», posto in essere «al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del dlgs n. 163 del 2006». Ciò non significa però che si tratta di una norma che si esprime in senso assoluto e tale riguardo la sentenza specifica che «nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d'invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139».

È ammesso quindi derogare al principio generale «seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata». Ma per capire i margini per motivare la scelta dell'unico lotto il Tar rileva che occorre contemperare interessi pubblici contrapposti: garantire la partecipazione delle pmi alle gare d'appalto, con lotti di importo limitato, e assicurare la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e aggregazione delle gare medesime (come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014). Alla luce di questa impostazione la gara oggetto di ricorso non viene quindi censurata dal momento che il soggetto aggregatore ha correttamente motivato la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti, statuendo che «la gara è impostata in unico lotto per ottenere economie di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni uguali per tutta la regione» e che «l'attuale assetto di mercato, come evidenziato dal dialogo tecnico effettuato, non pregiudica la partecipazione alla gara» (si chiedevano 2,8 milioni di fatturato medio annuo).

© Riproduzione riservata. — |

